

LEGGE REGIONALE 11 GIUGNO 1987, N. 5

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
9 novembre 1983, n. 15 "Ordinamento degli Uffici regionali
e norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale"¹**

TITOLO I
Ordinamento degli Uffici

Art. 1

1. *(omissis)*²

Art. 2

1. *(omissis)*³

Art. 3

1. *(omissis)*⁴

Art. 4

1. *(omissis)*⁵

¹ In B.U. 12 giugno 1987, n. 27 - Numero straordinario.

² Sostituisce l'art. 6 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

³ Sostituisce l'art. 7 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁴ Sostituisce l'art. 8 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁵ Sostituisce l'art. 9 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

Art. 5 (Uffici decentrati)

1. *(omissis)*⁶
2. *(omissis)*⁷
3. *(omissis)*⁸

Art. 6

1. *(omissis)*⁹

Art. 7 (Attribuzioni del Vicesegretario della Giunta regionale)

1. *(omissis)*¹⁰
2. *(omissis)*¹¹

Art. 8

1. *(omissis)*¹²

⁶ Modifica il primo comma dell'art. 10 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁷ Modifica il secondo comma dell'art. 10 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁸ Sostituisce i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 10 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁹ Sostituisce l'art. 11 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

¹⁰ Sostituisce il primo comma dell'art. 12 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

¹¹ Modifica il secondo comma dell'art. 12 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

¹² Sostituisce l'art. 13 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

Art. 9

1. (*omissis*)¹³

Art. 10

1. (*omissis*)¹⁴

Art. 11

1. (*omissis*)¹⁵

Art. 12

1. (*omissis*)¹⁶

Art. 13

1. (*omissis*)¹⁷

Art. 14

1. (*omissis*)¹⁸

¹³ Aggiunge l'art. 13-*bis* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

¹⁴ Sostituisce l'art. 14 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

¹⁵ Sostituisce l'art. 15 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

¹⁶ Sopprime l'art. 16 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

¹⁷ Sostituisce l'art. 17 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

¹⁸ Sostituisce l'art. 18 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

Art. 15

1. (*omissis*)¹⁹

Art. 16

1. (*omissis*)²⁰

Art. 17

1. (*omissis*)²¹

Art. 18 (Nomina dei direttori degli Uffici)

1. (*omissis*)²²

Art. 19

1. (*omissis*)²³

Art. 20

1. (*omissis*)²⁴

¹⁹ Sostituisce l'art. 19 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

²⁰ Sostituisce l'art. 23 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

²¹ Sostituisce l'art. 24 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

²² Sostituisce il secondo e terzo capoverso del terzo comma dell'art. 25 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

²³ Aggiunge l'art. 26-*bis* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

²⁴ Sostituisce l'art. 27 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

Art. 21

1. *(omissis)*²⁵

Art. 22

1. *(omissis)*²⁶

TITOLO II

Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 23

1. *(omissis)*²⁷

Art. 24

1. *(omissis)*²⁸

Art. 25 (Consiglio per l'organizzazione e il personale)

1. *(omissis)*²⁹
2. *(omissis)*³⁰
3. *(omissis)*³¹

²⁵ Sostituisce l'art. 28 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

²⁶ Aggiunge l'art. 28-*bis* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

²⁷ Aggiunge l'art. 29-*bis* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

²⁸ Aggiunge l'art. 29-*ter* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

²⁹ Modifica il primo comma dell'art. 30 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

³⁰ Sostituisce il sesto comma dell'art. 30 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

Art. 26 (Commissione di disciplina)

1. *(omissis)*³²
2. *(omissis)*³³

Art. 27

1. *(omissis)*³⁴

Art. 28

1. *(omissis)*³⁵

Art. 29 (Assemblee sindacali)

1. *(omissis)*³⁶

Art. 30 (Giornata lavorativa)

1. *(omissis)*³⁷

³¹ Aggiunge i commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* dopo il comma 6 dell'art. 30 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

³² Aggiunge un periodo all'ottavo comma dell'art. 32 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

³³ Aggiunge il comma *10-bis* dopo il comma 10 dell'art. 32 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

³⁴ Aggiunge l'art. *35-bis* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

³⁵ Aggiunge l'art. *35-ter* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

³⁶ Modifica il primo comma dell'art. 38 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

³⁷ Sostituisce i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 46 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

Art. 31

1. *(omissis)*³⁸

Art. 32

1. *(omissis)*³⁹

Art. 33 (Aspettativa per il personale con prole)

1. *(omissis)*⁴⁰
2. *(omissis)*⁴¹

Art. 34 (Aspettativa per il personale femminile)

1. *(omissis)*⁴²

Art. 35

1. *(omissis)*⁴³

³⁸ Aggiunge l'art. 46-*bis* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

³⁹ Sostituisce l'art. 47 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁴⁰ Modifica il primo comma dell'art. 49 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁴¹ Aggiunge i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dopo il comma 3 dell'art. 49 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁴² Aggiunge il comma 3-*bis* e 3-*ter* all'art. 50 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15. Il comma 3-*bis* dell'art. 50 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15 sostituisce l'art. 14 della l.r. 29 agosto 1976, n. 8.

⁴³ Sostituisce l'art. 51 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

Art. 36

1. *(omissis)*⁴⁴

Art. 37

1. *(omissis)*⁴⁵

Art. 38 (Adeguamento delle misure dell'indennità di bilinguità e delle indennità di trascrizione di atti e documenti dal gotico)

1. *(omissis)*⁴⁶

2. *(omissis)*⁴⁷

Art. 39

1. *(omissis)*⁴⁸

Art. 40

1. *(omissis)*⁴⁹

Art. 41

⁴⁴ Sostituisce l'art. 52 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁴⁵ Sostituisce l'art. 53 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁴⁶ Sostituisce il primo e terzo comma dell'art. 55 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁴⁷ Aggiunge i commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* dopo il terzo comma dell'art. 55 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁴⁸ Sostituisce l'art. 57 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁴⁹ Aggiunge l'art. *58-bis* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

1. *(omissis)*⁵⁰

Art. 42

1. *(omissis)*⁵¹

Art. 43

1. *(omissis)*⁵²

TITOLO III
Norme transitorie e finali

Art. 44

1. *(omissis)*⁵³

Art. 45

1. *(omissis)*⁵⁴

Art. 46

1. *(omissis)*⁵⁵

⁵⁰ Aggiunge l'art. 58-*ter* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁵¹ Aggiunge l'art. 58-*quater* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁵² Aggiunge l'art. 58-*quinqies* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁵³ Aggiunge l'art. 60-*bis* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁵⁴ Aggiunge l'art. 60-*ter* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁵⁵ Aggiunge l'art. 60-*quater* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

Art. 47

1. *(omissis)*⁵⁶

Art. 48

1. *(omissis)*⁵⁷

Art. 49

1. *(omissis)*⁵⁸

Art. 50

1. *(omissis)*⁵⁹

Art. 51

1. *(omissis)*⁶⁰

Art. 52

1. *(omissis)*⁶¹

⁵⁶ Aggiunge l'art. 61-*bis* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁵⁷ Sostituisce l'art. 63 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁵⁸ Aggiunge l'art. 63-*bis* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁵⁹ Aggiunge l'art. 63-*ter* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁶⁰ Aggiunge l'art. 64-*bis* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁶¹ Aggiunge l'art. 64-*ter* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

Art. 53 (Nomina ad aiutante tavolo)

1. *(omissis)*⁶²

Art. 54

1. *(omissis)*⁶³

Art. 55 (Contratti di lavoro in essere con giornalisti)

1. *(omissis)*⁶⁴

Art. 56

1. *(omissis)*⁶⁵

Art. 57 (Inquadramento in ruolo del personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20)

1. Il personale assunto in base all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo

⁶² Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 64 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁶³ Sostituisce l'art. 65 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁶⁴ Aggiunge i commi *2-bis* e *2-ter* dopo il comma 2 dell'art. 66 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁶⁵ Aggiunge l'art. *66-bis* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

concorso per esame speciale da bandirsi entro sei mesi dalla data predetta.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il personale che esplica mansioni della ex carriera ausiliaria può essere inquadrato in ruolo senza esame, previo parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione ed il personale.

3. Le materie di esame e le modalità dei concorsi saranno stabilite con apposito regolamento.

4. Nei confronti del personale che, pur avendo superato l'esame, non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

5. Il rapporto di impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato fino al momento di approvazione della graduatoria del concorso di cui al primo comma e per tutto il tempo di validità della graduatoria stessa, per coloro che in essa sono collocati.

6. Al personale di cui al presente articolo il servizio non di ruolo prestato in base al rapporto temporaneo di impiego previsto dall'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 è riconosciuto secondo quanto previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.

7. L'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione ed il personale.

Art. 58

1. (*omissis*)⁶⁶

⁶⁶ Aggiunge l'art. 68-*bis* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

Art. 59

1. *(omissis)*⁶⁷

Art. 60

1. *(omissis)*⁶⁸

Art. 61

1. *(omissis)*⁶⁹

Art. 62 (Compilazione del testo unificato delle leggi sull'ordinamento degli Uffici, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unificato delle leggi regionali vigenti contenenti norme sull'ordinamento degli Uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, senza introdurre modifica alcuna.

2. Il testo unificato sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Art. 63

1. Sono approvati gli allegati A e C alla presente legge.⁷⁰

⁶⁷ Aggiunge l'art. 68-*ter* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁶⁸ Aggiunge l'art. 68-*quater* alla l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁶⁹ Sostituisce l'art. 69 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

Art. 64 (Norma finanziaria)

1. L'onere per l'attuazione della presente legge viene valutato in lire 200 milioni per l'esercizio 1986 e in lire 800 milioni, in ragione d'anno a decorrere dal 1987.

2. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 1.000 milioni, gravante sull'esercizio 1987, si provvede, per lire 200 milioni relativi all'esercizio 1986, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1986 a sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 8 recante "Modifica di alcune norme di contabilità generale della Regione in materia di bilancio" e per lire 800 milioni, relativi all'esercizio 1987 mediante riduzione del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1987.

Art. 65 (Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁷⁰ L'allegato A ha sostituito l'allegato A della l.r. 9 novembre 1983, n. 15; l'allegato C - che aveva sostituito l'allegato C della stessa legge - è stato successivamente sostituito dall'art. 27, comma 1 della l.r. 21 febbraio 1991, n. 5 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 1, della l.r. 2 maggio 1993, n. 9.

ALLEGATO A⁷¹

ALLEGATO C⁷²

⁷¹ L'allegato A ha sostituito l'allegato A della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁷² L'allegato C - che aveva sostituito l'allegato C della l.r. 9 novembre 1983, n. 15 - è stato successivamente sostituito dall'art. 27, comma 1 della l.r. 21 febbraio 1991, n. 5 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 1, della l.r. 2 maggio 1993, n. 9.
